

AVV. PAOLA MINERVA

20122 MILANO - VIA FONTANA, 25  
TEL. 02-54116128 - FAX 02-5450875  
e-mail: avvmin@tin.it

## **Parere pro veritate avente ad oggetto l'espletamento di perizia psicologica in ambito processuale civile e penale.**

Come noto la prassi dei Tribunali italiani, in materia di conferimento di incarico peritale e di consulenza tecnica di ufficio da parte di soggetti istituzionali quali il Giudice (civile e penale) o il Pubblico Ministero, **riserva agli psicologi un ruolo assai marginale a vantaggio di altre professioni, medici legali e psichiatri *in primis*.**

Il fenomeno è così eclatante da suggerire l'esistenza di specifiche preclusioni di legge a che gli psicologi assumano l'ufficio *de quo*. In realtà così non è: l'ostracismo che si riscontra in ambito forense nei confronti della categoria è più che altro riconducibile ad un problema di **cultura giudiziaria oltre che di consuetudine.**

Il punto di avvio di siffatta analisi non può che essere la normativa in materia di nomina del perito e del consulente tecnico in sede processuale.

Innanzitutto è opportuno osservare come sia nell'ambito del processo civile che di quello penale il magistrato, laddove intenda avvalersi dell'apporto tecnico di un esperto, sia libero di scegliere un professionista non iscritto all'albo dei periti e consulenti tecnici istituito presso ogni tribunale. Tuttavia è evidente che ragioni di opportunità giudiziaria e – non un ultimo – di comodità, rendano tale ipotesi piuttosto rara. **L'iscrizione all'albo, quindi, pur non essendo richiesta dalla legge, appare comunque fondamentale.**

Ebbene, come noto, gli psicologi che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge possono iscriversi, al pari degli appartenenti alle altre categorie professionali, all'albo dei periti e dei consulenti tecnici del tribunale sia civile che penale. Non esiste, infatti, alcuna norma di sbarramento al loro inserimento nell'elenco degli esperti accreditati e, quindi - in ultima analisi - alla loro nomina quali periti/CTU.

**L'unico limite legislativo** all'intervento degli psicologi in sede processuale è quello previsto dal comma 2 dell'articolo 220 del codice di procedura penale<sup>1</sup>. Sennonché, tale norma è stata **grossolanamente strumentalizzata** da coloro che intendono negare *tout court* l'ingresso dello psicologo in qualità di perito nel processo penale.

---

<sup>1</sup> Art. 220 comma 2 c.p.p. "*Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche*".

Ciò che il legislatore ha inteso vietare, infatti, è solo l'indagine sul carattere la personalità e le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche dell'imputato effettuata nella fase di merito al fine del giudizio sulla responsabilità penale. In particolare, si è voluto scongiurare il rischio che il Pubblico Ministero possa utilizzare simili accertamenti per trovare nella personalità dell'indiziato caratteristiche che confermino, a prescindere dagli elementi di fatto e di diritto, l'ipotesi accusatoria.

Come evidente **siamo in presenza di una norma con un ambito di applicazione ben circoscritto** che non può in alcun modo essere fatta oggetto di applicazione estensiva. Soprattutto, **non può essere utilizzata per argomentare un inesistente divieto di perizia psicologica in materia di imputabilità ossia di valutazione della capacità di intendere e di volere dell'imputato**. Questo, infatti, è probabilmente il settore del diritto penale in cui maggiormente si sente l'ostracismo esercitato nei confronti degli psicologi. Ancora una volta, però, le ragioni non devono essere ricercate nella legge bensì **nella cultura giudiziaria, nell'abitudine e, forse, nelle difficoltà che talvolta incontra la magistratura nell'individuare la disciplina più adatta al caso concreto**. La scelta dell'esperto e - prima ancora - della scienza idonea a rispondere adeguatamente al quesito peritale, infatti, è rimessa totalmente alla professionalità e alla discrezionalità del giudice, il quale non sempre è dotato degli strumenti conoscitivi necessari per valutare se le condizioni psichiche dell'imputato richiedano l'intervento di uno psichiatra, di un medico legale, di uno psicologo o - magari - di tutti e tre.

Per completezza si osserva, comunque, come la **competenza professionale dello psicologo possa trovare ingresso in molti altri momenti del processo penale**. Si pensi alla **fase esecutiva della pena**, nell'ambito della quale è espressamente ammessa dallo stesso comma 2 dell'articolo 220 c.p.p. la perizia di natura psicologica sull'imputato (peraltro già contemplata dall'articolo 80 dell'Ordinamento Penitenziario (l. 354/75)) nonché al **processo penale minorile** laddove, già nella fase di merito, è consentito al Pubblico Ministero e al Giudice sentire il parere di esperti per condurre accertamenti sulla personalità del minore.

Non solo. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il divieto di cui al comma 2 dell'articolo 220 c.p.p. non si estende alla persona offesa del reato, ossia a colui che nel giudizio penale afferma di aver subito un danno in conseguenza della condotta dell'imputato. Il giudice, quindi, può decidere di avvalersi dell'apporto tecnico di uno psicologo al fine di sottoporre la vittima del reato ad una perizia volta a verificarne la capacità a testimoniare.

**Un'ultima considerazione concerne i rischi – incumbenti sulle altre categorie professionali – connessi al mancato coinvolgimento degli psicologi, tanto in sede civile che penale, nell'espletamento di incarichi peritali che, per la natura degli accertamenti, richiederebbero invece la loro competenza tecnica.**

Come noto la professione di psicologo, disciplinata normativamente dalla legge 56/89 (Ordinamento della professione di psicologo) il cui articolo 1 ne fornisce una chiara definizione<sup>2</sup>, è esercitabile solo da coloro che abbiano conseguito la necessaria abilitazione statale e siano iscritti all'albo professionale istituito dalla medesima legge. Per tale motivo rientra tra quelle "*protette*", ossia tra quelle tutelate (sia pur indirettamente) dall'articolo 348 del Codice Penale il quale punisce la condotta di chi esercita abusivamente una professione per il cui esercizio è prevista una speciale abilitazione statale.

**Da ciò deriva che ogni qualvolta, nell'ambito di qualsiasi attività – diagnostica, terapeutica, peritale etc. – un soggetto, privo dell'abilitazione statale e/o non iscritto all'albo professionale, ponga in essere anche uno solo degli atti riservati dall'articolo 1 della legge 56/89 allo psicologo si rende responsabile del reato di esercizio abusivo della professione.**

Pertanto, **non solo agli psicologi che siano iscritti al proprio albo professionale è consentito assumere, sia in ambito civile che penale (con i limiti di cui si è detto), l'ufficio di perito e/o di consulente tecnico, ma ogni accertamento tecnico che comprenda anche uno solo degli atti tipici della professione di psicologo è ad essi riservato; diversamente si configura in capo al professionista che esegue le operazioni peritali il reato di esercizio abusivo della professione previsto e punito dall'articolo 348 del Codice Penale.**

Gli esempi in tal senso non mancano. Si pensi all'**accertamento del danno biologico di natura psichica**, il quale include necessariamente valutazioni anche di natura psicologica, oppure ai casi di **affidamento di minori** in cui sia incaricato quale consulente tecnico un **neuropsichiatra** o – peggio ancora – un **pediatra**.

**Avv. Paola Minerva**

---

<sup>2</sup> Articolo 1 L. 56/89 "**Definizione della professione di psicologo.**

*La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.*